Il/La sottoscritto/a

_____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e degli artt. 30 e 31 della l.r. 19/2007 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 39 della l.r. 19/2007, **in relazione alla candidatura in seno al consiglio direttivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,**

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della Fondazione CRT;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni , rispetto a quanto dichiarato, sopravvenute nel periodo di validità della candidatura.

Aosta,

FIRMA

TITOLO SECONDO

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Indirizzo;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Segretario Generale.

Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

8.1 - Professionalità dei componenti gli organi della Fondazione

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione, direzione e controllo di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica. I criteri di professionalità e competenza sono stabiliti nel Regolamento per la nomina e il funzionamento degli organi.

2. Il presente statuto e il Regolamento di nomina e di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità e competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo ai settori di attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse. A tal fine, tanto le procedure di nomina dei componenti degli organi della Fondazione, quanto le norme di funzionamento degli organi medesimi, devono intendersi funzionali alla salvaguardia dei principi di indipendenza e terzietà della Fondazione, di cui il Presidente della stessa è primo garante. I componenti degli organi della Fondazione concorrono altresì, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e del Codice Etico della Fondazione, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

8.2 - Rispetto dell'equilibrio tra i generi

La Fondazione, nella scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette ad assicurare tale principio sono disciplinate nell'ambito del Regolamento di nomina e di funzionamento degli organi.

8.3 – Requisiti di onorabilità

1. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

2. Non possono essere inseriti nelle terne di candidature di cui al successivo art. 13 candidati privi dei requisiti di onorabilità. La terna con candidati privi dei requisiti di onorabilità si considera incompleta ai sensi dell'art. 13, comma 2.

8.4 – Cause di ineleggibilità e incandidabilità

1. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione e, comunque, decadono dalla stessa:
a) il coniuge, i parenti e affini, fino al secondo grado incluso, dei membri degli organi della Fondazione;
b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria, ivi incluso il ruolo di direttore generale della società bancaria conferitaria;
d) coloro che ricoprano la carica di amministratore, di componente dell'organo di controllo o comunque ricoprano incarichi di vertice negli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
e) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
f) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione e coloro che siano stati condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione con sentenza che sia divenuta definitiva negli ultimi dieci anni antecedenti all'assunzione della carica;
g) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti ventiquattro mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo e, comunque, coloro che ricoprano o assumano incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali;

2. Non sono eleggibili coloro che siano stati dichiarati decaduti da un organo della Fondazione nel biennio precedente, salvo il caso di cui alla lettera a) del successivo art. 8.5, comma 1. Qualora la causa di decadenza sia stata quella indicata alla lettera g) del precedente comma 1, l'ineleggibilità si riferisce al mandato in corso al momento della decadenza e al mandato successivo.

3. Non possono essere inseriti nelle terne di candidature di cui al successivo art. 13 candidati a cui trovino applicazione le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), c), d) e g) del precedente comma 1 o previste dal precedente comma 2. La terna con candidati formata in violazione di questo comma si considera incompleta ai sensi dell'art. 13, comma 2.

8.5 - Cause di incompatibilità

1. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile:
a) con la carica di membro di altri organi della Fondazione; il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo;
b) con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356;
c) con cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o con funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria e in società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
d) con coloro che ricoprano la carica di amministratore di soggetti destinatari delle erogazioni della Fondazione con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti ad eccezione degli enti e delle società strumentali, degli enti di cui Fondazione CRT è unico fondatore o in cui abbia facoltà di nomina della totalità o maggioranza dei componenti negli organi sociali.

2. Nel caso di nomine e designazioni in Enti,e Società Strumentali, in Enti di cui Fondazione CRT è unico fondatore o in cui abbia facoltà di nomina della totalità o maggioranza dei componenti degli organi sociali, potrà essere designato o nominato non più di un componente in carica di ciascun Organo statutario.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

8.6 - Conflitti di interesse

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto interessato è titolare, di diritto o di fatto, di una situazione o di una aspettativa che possa compromettere l'imparzialità richiesta nell'esercizio di un potere decisionale e/o istruttorio e/o gestorio e/o di una attività di consulenza
La condizione di conflitto di interesse, attuale o potenziale, si verifica quando:

-risulta compromessa, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti interessati che, nell'esercizio delle loro funzioni, possono interporre interessi, patrimoniali o non patrimoniali, propri, del proprio coniuge o convivente, di parenti e/o affini entro il secondo grado o di soggetti con i quali sussiste (in capo al soggetto interessato o al proprio coniuge o convivente, o a parente o affine di secondo grado) una relazione accertata, patrimoniale o non patrimoniale, dalla quale può scaturire un reciproco interesse;- ogni qual volta si concentrino su un componente la funzione di controllato e controllore;

2. I soggetti interessati della Fondazione che si trovino, o che ritengano di trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla Fondazione, così come definita nel presente articolo, nel Regolamento sul conflitto di interessi e nel Codice Etico, devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e, qualora esso venga ritenuto esistente, devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti.
La valutazione da parte dei soggetti interessati della Fondazione sulla necessità di comunicare o meno potenziali situazioni di conflitto di interesse deve essere guidata dal principio di precauzione, preferendo sempre la comunicazione, anche quando sia solo astrattamente ipotizzabile il conflitto, alla luce del criterio per cui spetta all'organo di appartenenza valutarne la sussistenza. Nel caso in cui l'organo di appartenenza ritenga il conflitto non sussistente, espone nell'ambito del verbale della

riunione le relative motivazioni, impregiudicato il diritto del componente interessato di comunque astenersi dalla deliberazione.
3. Nel caso di violazione dei doveri di informazione di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
4. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
5. Per quanto riguarda il Segretario Generale le comunicazioni dovranno essere effettuate al Consiglio di Amministrazione che sarà competente per assumere le determinazioni di cui ai commi precedenti del presente art. 8.6.
6. Le modalità di individuazione, gestione, risoluzione e monitoraggio dei conflitti di interesse sono disciplinate nel Regolamento sul conflitto di interessi.
7. Non si considerano situazioni di conflitto permanente l'assunzione di cariche in enti e società strumentali e in enti e società in cui la Fondazione eserciti un diritto di nominare o designare componenti, ferma l'applicazione di quanto previsto dal comma 2 del presente art. 8.6.

Art. 9 – Verifica e decadenza

1. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o sospensione acquisendo le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno degli interessati e dichiarandone il legittimo insediamento.

2. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause sopravvenute di perdita dei requisiti di onorabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

3 comportano la decadenza dalla carica:

a) Le cause di ineleggibilità e di incandidabilità, di incompatibilità,
b) le carenze di requisiti di onorabilità o di professionalità
c) la mancata comunicazione dei conflitti di interesse, quando è accertata l'esistenza del conflitto, e
d) i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8.6 del presente Statuto,.

4. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

5. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo che le cause di decadenza siano state rimosse prima, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto. Le procedure per la dichiarazione di decadenza e sospensione in conseguenza di ineleggibilità, incompatibilità, carenze di requisiti di onorabilità e professionalità sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Indirizzo. Le procedure di decadenza relative a situazioni di